CAMERA DEI DEPUTATI N. 6613

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARTINAT

Nuove norme per la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati

Presentata il 2 dicembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Recentemente il procuratore antimafia Pier Luigi Vigna ha lanciato un allarme dichiarando che il contrabbando di sigarette sta diventando il principale *business* della malavita organizzata. Le cronache ci parlano di continue lotte tra uomini della Guardia di finanza e contrabbandieri che, pur di non perdere il « prezioso carico », ricorrono anche a potenti fuoristrada armati di « rostri », con cui mettere fuori uso le auto delle Fiamme gialle.

La dimensione del fenomeno è ormai internazionale. Dal nord Europa partono convogli che raggiungono il Montenegro e da qui ripartono, su potentissimi motoscafi, per le coste pugliesi, dove il traffico è monopolio della Sacra Corona Unita.

Una recente statistica, che si basa su dati forniti dalla Guardia di finanza, evidenzia efficacemente i livelli ormai allarmanti che ha raggiunto l'affare contrabbando: 1.692.151 chilogrammi di tabacchi sequestrati solo nel 1998 e ben 908.560 chilogrammi nei primi sei mesi del 1999. Inoltre, 52.469 denunce, 1.813 arresti e ben 51 militari feriti solo nello scorso anno.

Il mercato illegale delle « bionde » rappresenta oggi uno dei principali e più remunerativi settori dell'economia criminale, che rende alla malavita organizzata profitti stimati in poco meno di 4 mila miliardi di lire annue (con perdite per l'erario di circa 2.800 miliardi di lire). I profitti di questo mercato illegale sono inoltre immediatamente reinvestiti in altre attività illecite che spaziano dal traffico di stupefacenti all'immigrazione clandestina, dal traffico di armi all'usura.

Camorra, mafia e Sacra Corona Unita controllano, da oltre venti anni, il territorio italiano, seguendo schemi collaudati e

pianificati, seguendo tutte le fasi della commercializzazione illegale dei tabacchi, organizzata ormai come una vera e propria « catena di montaggio »: dalle transazioni attraverso fittizie società finanziarie normalmente domiciliate in Svizzera, all'immagazzinamento della merce nei depositi del Montenegro, agli sbarchi sulle coste pugliesi, per concludere con la distribuzione finale sul territorio. Non si tratta più di solo contrabbando: ma di una complessa ragnatela delinquenziale organizzata e ramificata.

Le responsabilità ? Da un lato lo Stato che, pur tentando di contenere il fenomeno, non ha avuto il coraggio di stroncarlo con provvedimenti seri; dall'altro, il consumatore di sigarette di contrabbando che, consapevole o no, ha finito per alimentare uno dei *business* privilegiati della malavita.

Alla fine, con i soldi consegnati al piccolo contrabbandiere, ha finito per alimentare l'usura, il traffico d'armi, lo spaccio di droga. Quello che sembra un piccolo reato finisce con l'alimentare reati gravissimi che procurano anche la morte di tante persone.

È evidente che il sistema sanzionatorio, penale ed amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 375 del 1990 e alla legge n. 54 del 1994, che avevano modificato il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, si è rivelato a tale scopo totalmente inefficace. Di qui la necessità di presentare questa proposta di legge attraverso cui si è ridisciplinata interamente la materia del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri (sino ad oggi estremamente frazionata e dispersiva), tenendo conto della recente proposta di legge AC 6419 (decisamente più efficace della normativa vigente soprattutto nel contrasto della grande criminalità) e creando una sorta di « testo unico » che, abrogando tutte le disposizioni normative precedentemente emanate in materia, renda l'intera normativa di più facile lettura e, conseguenzialmente, di più semplice applicazione.

Quali sono i punti salienti dei nove articoli di cui la proposta di legge si compone ?

L'articolo 1 è particolarmente interessante. Esso prevede infatti la reclusione per il reato di contrabbando, anche per quantitativi inferiori ai 15 chilogrammi di sigarette. Perché si sceglie la linea della fermezza anche nei confronti dei piccoli contrabbandieri presenti sul territorio ? Perché oggi i « dettaglianti », in virtù dell'attuale sistema sanzionatorio, possono operare senza troppo timore: in caso di sequestro da parte delle Forze dell'ordine, essi rischiano al massimo l'irrogazione di una lieve sanzione pecuniaria e, nella peggiore delle ipotesi, potranno comunque beneficiare della definizione in via amministrativa con conseguente estinzione del reato.

La definizione in via amministrativa si è, tra l'altro, rivelata di efficacia limitata e gravosa per lo Stato. I dati evidenziano una esorbitante sproporzione tra il numero delle informative ricevute e l'effettivo numero delle condanne. Il problema maggiore pare rappresentato dall'atto di notifica ad opera dell'amministrazione per l'invito alla definizione del contesto in via amministrativa. L'esito favorevole si avrebbe solo per il 6 per cento dei casi. Ciò dipenderebbe dalla sostanziale irreperibilità ed insolvibilità dei trasgressori che, in moltissimi casi, sono extracomunitari. Questo rende chiaramente inadeguata la normativa vigente, poiché, per sconfiggere le grandi organizzazioni del contrabbando, non basta inseguire gli scafi in mare aperto, né basta ostacolare le vetture « truccate » armate di rostri.

Occorre partire dai primi gradini della scala, senza dei quali il contrabbando morirebbe: parliamo del venditore ambulante che si trova agli angoli delle strade o dell'extracomunitario che vaga sulla spiaggia con qualche stecca di sigarette. Prevedere la reclusione anche per il piccolo contrabbandiere significa assestare un colpo mortale anche al vertice dell'organizzazione del contrabbando internazionale.

L'articolo 2 disciplina le aggravanti specifiche del reato di contrabbando, anche tenendo conto del recente ricorso, da parte delle organizzazioni criminali organizzate, a tecniche sempre più raffinate e pericolose nell'esecuzione del suddetto reato.

L'articolo 3 riguarda l'associazione finalizzata al traffico illecito di tabacchi lavorati esteri.

L'articolo 4 prevede l'irrogazione diretta di una sanzione amministrativa per chiunque acquisti o detenga illecitamente tabacco lavorato estero di contrabbando ai fini del « proprio consumo ». Per evitare l'equivoco di equiparare il semplice consumatore con il contrabbandiere, è stato introdotto un tetto quantitativo di 400 grammi convenzionali (due stecche di sigarette) oltre il quale si presume in ogni caso il « fine commerciale », ricadendo nell'ipotesi di cui all'articolo 1.

L'articolo 5 prevede, sulla scia di quanto avviene in materia di distruzione di sostanze stupefacenti, che quando il provvedimento di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria competente dispone il prelievo di uno o più campioni e ordina la distruzione della residua parte dei tabacchi lavorati. Perché? Per una serie di fattori. La vendita del tabacco sequestrato sui mercati internazionali, attualmente autorizzata, trova l'opposizione delle case produttrici estere, che hanno chiamato in causa la tutela sulla proprietà dei marchi, sostenendo che parte dei quantitativi sequestrati sarebbe contraffatta. La lungaggine dei tempi di acquisizione delle autorizzazioni alla vendita risulta inoltre incompatibile con l'intrinseca deperibilità dei tabacchi. Così l'amministrazione, che ha l'obbligo di custodire in ogni caso i tabacchi invenduti sino all'eventuale deperimento, si è trovata a sostenere spese esorbitanti per la conservazione del prodotto.

L'articolo 6 disciplina la collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria ed i produttori nazionali esteri. È previsto un sistema di comunicazione che, attraverso scambi di informazione, consenta l'individuazione dei canali di contrabbando. Si prevede anche la rescissione del contratto con quelle case produttrici che si oppongono alla verifica della corrispondenza tra vendita di tabacchi e consumo effettivo nei Paesi limitrofi al nostro e comunque interessati a fenomeni di contrabbando che interessano il nostro Paese. Ciò al fine di evitare che la vendita, in altri Paesi, di quantitativi di tabacchi lavorati decisamente maggiori all'effettivo consumo degli stessi Paesi, possa alimentare di fatto il contrabbando nel nostro Paese.

L'articolo 7 riguarda i soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza di reato.

L'articolo 8 disciplina il reato di contrabbando di tabacchi lavorati in riferimento agli esercizi pubblici e commerciali.

L'articolo 9 reca abrogazione di norme.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

1. Chiunque introduce, trasporta, vende, acquista o detiene nello Stato, con finalità di lucro, tabacco lavorato estero di contrabbando è punito:

a) con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 1 milione a lire 15 milioni se il quantitativo di tabacco lavorato estero è inferiore a 5 chilogrammi convenzionali;

b) con la reclusione da uno a quattro anni e con a multa da lire 15 milioni a lire 30 milioni se il quantitativo di tabacco lavorato estero è da 5 a 10 chilogrammi convenzionali;

c) con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 30 milioni a lire 50 milioni se il quantitativo di tabacco lavorato estero è superiore a 10 chilogrammi convenzionali.

ART. 2.

(Aggravanti specifiche).

1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 1 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) qualora il colpevole abbia già riportato condanna per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

b) quando nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, sia stato sorpreso a mano armata;

c) quando il colpevole, nel commettere il reato, abbia usufruito di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato;

d) quando nel commettere il reato il colpevole abbia utilizzato automezzi o natanti di provenienza illecita ovvero alterati o modificati rispetto alle caratteristiche omologate;

e) quando nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano state sorprese insieme e in condizioni tali da frapporre ostacolo alle Forze dell'ordine;

f) quando il fatto sia stato commesso in concorso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione.

ART. 3.

(Associazione finalizzata al traffico illecito di tabacchi lavorati esteri).

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti della medesima specie di quelli previsti all'articolo 1, chi promuove, costituisce, dirige, organizza, rifornisce o finanzia l'associazione è punito per questo con la reclusione non inferiore ad anni dieci e con la multa non inferiore a lire 80 milioni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque e con la multa non inferiore a lire 25 milioni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena prevista per i promotori.

4. La pena è aumentata se il numero degli associati è superiore a dieci.

5. Se l'associazione è armata, le pene di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono aumentate da un terzo alla metà.

6. Le pene previste dai commi da 1 a 4 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per

sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

ART. 4.

(Sanzioni amministrative).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, chiunque acquisti o detenga illecitamente per il proprio consumo tabacchi lavorati esteri di contrabbando, e comunque in misura non superiore a 400 grammi convenzionali, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari a lire 100 mila per condizionamento acquistato o detenuto.

ART. 5.

(Custodia e distruzione dei tabacchi lavorati esteri sequestrati).

1. Quando il provvedimento di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria competente dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale, e ordina la distruzione della residua parte dei tabacchi lavorati.

2. Se la conservazione dei tabacchi lavorati esteri di contrabbando di cui al comma 1 è assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tale senso con provvedimento motivato. Tuttavia, considerate l'alterabilità, la modificabilità, nonché la deperibilità dei tabacchi lavorati, svolte le incombenze necessarie al prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria competente ordina in ogni caso la distruzione ai sensi dell'articolo 260, comma 3, del codice di procedura penale.

3. È, altresì, consentito che un campione dei tabacchi lavorati sequestrati, previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, sia consegnato ai produttori nazionali ed esteri.

ART. 6.

(Collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria ed i produttori nazionali ed esteri di tabacchi lavorati).

1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali, anche internazionali, l'Amministrazione finanziaria ed i produttori di tabacchi lavorati che con quest'ultima abbiano stipulato contratti per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione della utilizzazione di marchi, devono vigilare sulla effettiva e lecita immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. In particolare, pena la rescissione di tali contratti, i produttori devono consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare che la vendita in aree geografiche limitrofe all'Italia o comunque interessate a fenomeni di contrabbando corrisponda al consumo effettivo in queste aree, onde evitare che la vendita di quantitativi di prodotti in forte eccesso rispetto alla domanda locale favorisca l'illegale trasferimento di quei prodotti in Italia, alimentando di fatto il contrabbando. I produttori devono stabilire appositi sistemi di identificazione dei prodotti derivati dal tabacco illegalmente introdotti nel nostro territorio che consentano di individuare:

a) data e luogo di produzione;

b) macchinario e turno di produzione;

c) primo acquirente;

d) mercato finale di destinazione.

2. I produttori hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione finanziaria i sistemi di identificazione di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al

presente comma comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 300 milioni a lire 6 miliardi determinata in proporzione alla capacità patrimoniale ed al volume di affari del produttore.

3. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione dei prodotti di contrabbando di tabacchi lavorati, di produzione nazionale o estera, sottoposti a sequestro in quantitativi superiori ai 2.000 chilogrammi, sono disciplinate secondo le seguenti modalità:

a) per ogni sequestro da 2.000 chilogrammi e più, i prodotti sono contabilizzati, entro trenta giorni dalla data del sequestro, per marca e tipo di prodotto, codice di identificazione, quantità e luogo del sequestro ed ogni altra informazione o documentazione disponibile ritenuta utile per identificare il primo acquirente;

b) le informazioni di cui alla lettera *a)* sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalle avvenute operazioni di contabilizzazione;

c) con riferimento ai sequestri, pari o superiori a 2.000 chilogrammi, i produttori nazionali ed esteri, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera *b),* devono provvedere ad una ispezione della merce sequestrata. Per quanto riguarda i sequestri individuali inferiori a 2.000 chilogrammi, è effettuata un'ispezione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'inventario e, in ogni caso, ogni sei mesi;

d) lo scopo delle ispezioni di cui alla lettera *c)* è di classificare ulteriormente i prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi impianti di produzione onde stabilirne la data ed il luogo di produzione, il mercato finale di destinazione dichiarato, il primo acquirente nonché ogni altra utile informazione sulla cessione dei prodotti, sulle modalità di vendita e di pagamento e su eventuali soggetti intermediari. Scopo dell'ispezione di cui alla presente lettera è altresì quello di stabilire se i prodotti sono contraffatti o fabbricati con l'utilizzo illegittimo dei marchi.

4. Il Ministero delle finanze predispone, di intesa con i produttori, un rapporto semestrale in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 3.

5. In base ai rapporti di cui al comma 4, il Ministero delle finanze e i produttori nazionali ed esteri devono studiare, di volta in volta, le azioni più efficaci per la eliminazione del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel territorio dello Stato.

6. Qualora i produttori nazionali ed esteri non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti di cui al comma 1, ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, l'Amministrazione finanziaria, entro quindici giorni dalla notizia, dà comunicazione ai produttori della rilevata violazione.

7. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma 6 sono puniti con la sanzione amministrativa prevista al comma 2.

ART. 7.

(Soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato).

1. Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato di cui all'articolo 1, la competente autorità dispone l'immediato ritiro e sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due anni.

2. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono revocati in via definitiva.

ART. 8.

(Esercizi pubblici e commerciali).

1. Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di

tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni della presente legge o di altre leggi vigenti in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, indipendentemente ed autonomamente dalle specifiche sanzioni previste è immediatamente disposta la chiusura dell'esercizio, ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi.

2. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, è disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

3. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso amministrativo.

4. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o di chiusura, previsti dai commi 1 e 2, è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

ART. 9.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375;

b) l'articolo 47-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

c) la legge 18 gennaio 1994, n. 50;

d) ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.

PAGINA BIANCA

DDL13-6613
Lire 500